



ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO

Via Castelnuovo Di Porto, 14 - 00060 Sacrofano (Roma)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE VIDEO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, SPETTACOLI ED EVENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DI VEIO

Art. 1 Ambito di applicazione

- a) L'Ente Parco di Veio ha tra le sue finalità la valorizzazione e promozione del territorio e degli elementi di interesse storico, culturale, ambientale e paesistico anche attraverso lo svolgimento di attività culturali quali riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, spettacoli e manifestazioni sportive. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso una attenta scelta dei luoghi e dei percorsi interessati dalle attività, nonché delle modalità operative ed organizzative in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile all'ambiente naturale, ed in particolare alla fauna.
- b) Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di attività effettuate nel territorio del Parco di Veio:
- Riprese fotografiche, cinematografiche e video, anche tramite droni;
 - Manifestazioni sportive ludiche e agonistiche
 - Spettacoli ed eventi
 - Attività svolte in forma organizzata sotto l'egida e la responsabilità di un soggetto organizzatore

Art.2 Attività libere ed attività non consentite

- a) Sono libere e non necessitano del rilascio del nulla osta previsto ai sensi della Legge Regione Lazio n.29/97 le seguenti tipologie di attività:
- riprese fotografiche, fonografiche e video-cinematografiche eseguite esclusivamente per fini personali, dilettantistici, di cronaca giornalistica e di ricerca scientifica, senza l'utilizzo di droni e fototrappole e che non comportano l'installazione di strutture anche amovibili;
 - riprese fotografiche, cinematografiche e video, spettacoli ed eventi effettuati all'interno dei centri storici o di edifici pubblici o privati e nelle relative pertinenze, che non necessitano di occupazione di suolo in ambiente naturale e seminaturale e che non comportano elementi di disturbo o alterazione degli ambienti esterni circostanti;
 - eventi e manifestazioni sportive che si svolgono interamente all'interno di spazi legittimamente autorizzati, permanentemente attrezzati, chiusi od all'aperto, ovvero nei centri abitati o urbani;
 - attività svolte in forma organizzata (attività sportive, corse campestri, escursioni anche in mountain bike e manifestazioni, ecc.) in orario diurno con un numero di partecipanti inferiori alle 50 unità, che si svolgono lungo la rete dei sentieri del Parco o in aree attrezzate, comunque esterne alla zona A di Riserva integrale individuata dal Piano d'Assetto adottato (zona Valle dell'Inferno e Fosso della Mola di Formello), senza necessità di posizionamento di strutture ed occupazione di suolo pubblico.
 - attività in mountain bike, anche a pedalata assistita, svolte a velocità moderata esclusivamente sulla sentieristica esistente ed individuata dall'Ente Parco nella Carta escursionistica del Parco di





Veio, visionabile anche sul sito internet dell'Ente. Nello svolgimento del percorso i ciclisti dovranno dare la precedenza sia ai pedoni che ai cavalieri.

Tali attività libere devono comunque essere realizzate nel rispetto delle norme di comportamento dell'Area Protetta, pubblicate sul sito internet dell'Ente Parco, senza arrecare alterazione dello stato dei luoghi, disturbo alla fauna selvatica e danneggiamenti al patrimonio naturale e ambientale.

L'Ente Parco è esonerato e sollevato da ogni responsabilità civile e penale sia nei confronti degli organizzatori delle varie attività sia per il verificarsi di danni, infortuni o malori connessi all'espletamento delle iniziative e delle attività di fruizione del territorio;

I responsabili dell'organizzazione di manifestazioni/eventi dovranno dare comunicazione delle attività previste al servizio guardiaparco dell'Ente, inviando una mail al seguente indirizzo: guardiaparco@parcodiveio.it ed indicando luogo/percorso, data, durata dell'attività prevista, numero di partecipanti, nominativo e recapito telefonico del referente.

I responsabili si dovranno inoltre impegnare a svolgere una specifica attività di sensibilizzazione o di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono e fornendo specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente fruito.

b) Sono in ogni caso vietate, indipendentemente dal numero di partecipanti, le attività di seguito riportate poiché risultano in contrasto con le finalità istitutive e gli obiettivi dell'Ente di cui agli art. 2 e 3 della LR 29/97 e con quanto previsto dall'art. 8 "Misure di salvaguardia" della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e dalla L. 394-91 in riferimento agli impatti provocati e all'inquinamento ambientale prodotto (emissione rumore, abbandono di rifiuti, disturbo alla fauna, alterazione degli habitat naturali, calpestio delle fitocenosi naturali, ecc):

- Guerra simulata Soft Air svolta in ambienti naturali e seminaturali in quanto l'attività comporta l'abbandono di rifiuti, disturbo alla fauna, calpestio delle fitocenosi naturali ed è incompatibile, anche per motivi di sicurezza pubblica, con altre modalità di fruizione del territorio incentivate dal Parco e coerenti con le sue finalità istitutive (escursionismo, educazione ambientale, ecc); dette attività possono essere consentite a seguito di opportuna valutazione, esclusivamente in aree compromesse dal punto di vista ambientale come ad esempio aree edificate abbandonate, comunque circoscritte e debitamente delimitate e preventivamente autorizzate da parte della proprietà;
- Manifestazioni sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura, tranne quelle di cui al precedente comma a, punto 3 e punto 5 (con riferimento alle biciclette a pedalata assistita);
- Manifestazioni sportive e attività ricreative che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o di allevamento, nonché il danneggiamento della flora spontanea.



Art. 3 Attività soggette a nulla osta e modalità per effettuare richiesta

- a) Ad esclusione delle attività libere riportate all'art. 2 per lo svolgimento delle altre tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento è necessario presentare la richiesta di nulla osta ai sensi della Legge Regione Lazio n. 29/97 allo sportello unico del Comune territorialmente competente almeno 20 giorni prima della data di inizio delle attività.
- b) Il nulla osta deve essere richiesto utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (Modello A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata una relazione dettagliata che specifichi quanto segue:
- chiara localizzazione dell'area o dei percorsi interessati;
 - programma dettagliato con indicati: tipo di attività svolte, descrizione delle scene/attività previste, durata (orario di inizio e fine per ciascun giorno di attività, inclusi i giorni in cui sono eventualmente previsti la predisposizione di allestimenti e il ripristino dei luoghi);
 - numero previsto di persone coinvolte;
 - numero e tipo di automezzi impiegati ed aree individuate per la sosta;
 - quantità e tipologia di strutture di servizio, allestimenti (gazebo, scenografie, palchi, impianti audio/illuminazione, punti di ristoro);
 - ogni altro elemento utile per valutare l'impatto con l'ambiente naturale del luogo interessato (ad esempio utilizzo di fumogeni, luci, effetti speciali e sonori, uso di drone, segnaletica, ecc).

Sulla base degli elementi dichiarati nella relazione l'Ente, tenuto conto dei tempi, delle modalità e della natura delle attività proposte, ne valuta la sostenibilità e compatibilità con le finalità del Parco e comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego motivato della richiesta.

L'Ente si riserva il diritto di indicare eventuali prescrizioni anche in merito a riprese video ed attività che possano essere in contrasto con le finalità e lesive dell'immagine del Parco.

Nel caso in cui le attività interessino la ZSC IT6030011 "Valle del Cremera- Zona del Sorbo" dovranno essere attivate le procedure relative alla Valutazione di Incidenza (VINCA) ai sensi della Direttiva 92/42/CEE, del DPR n. 357 dell'8/09/97 secondo le modalità stabilite dalla Regione Lazio.

- c) Per le riprese in cui è necessario il solo utilizzo di un mezzo aereo a pilotaggio remoto (SAPR), deve essere obbligatoriamente presentata richiesta di nulla osta all'Ente Parco utilizzando il modello allegato (modello B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Il sorvolo può essere consentito solo per specifici motivi di ricerca scientifica, istituzionali, di rilievo tecnico, di pubblico interesse, di sicurezza pubblica, commerciali e di promozione del territorio. Non sono in ogni caso consentite riprese tramite drone per fini amatoriali, hobbistici e ludici.

Il sorvolo e gli atterraggi con SAPR dovranno essere gestiti con l'obiettivo di minimizzare il disturbo alla fauna selvatica, agli ecosistemi naturali ed alla quiete dei luoghi e pianificati in modo tale da non interessare le aree ricomprese all'interno della ZSC IT6030011 Valle del Cremera-Zona del Sorbo.

Art. 4 Versamento degli oneri per i controlli ambientali



- a) Il rilascio del nulla osta per le attività soggette ad autorizzazione è subordinato al versamento degli oneri per i controlli ambientali, stabiliti in € 200,00 per ogni giorno di attività o frazione.
- b) L'Ente Parco si riserva la facoltà di esonerare dal versamento degli oneri per i controlli ambientali e dei diritti di segreteria le richieste effettuate da Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, Enti pubblici, Associazioni con fini culturali, didattici e divulgativi in merito ad attività volte a realizzare eventi, manifestazioni o prodotti audiovisivi di natura culturale, scientifica, divulgativa e didattica di particolare interesse pubblico, sociale o collettivo o che abbiano ricevuto il patrocinio del Parco o siano iscritti al progetto "Amici del Parco".

Art. 5 Polizza fideiussoria

- a) Il rilascio del nulla osta, anche per le attività in aree private, è subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, della polizza fideiussoria assicurativa/bancaria o al versamento di un deposito cauzionale, il cui importo sarà stabilito dall'Ente Parco sulla base delle informazioni riportate nella relazione allegata alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 3 e computate secondo lo schema di tariffario riportato in Allegato 1.
Il Servizio Vigilanza dell'Ente provvederà, a conclusione delle attività autorizzate, ad effettuare la verifica dello stato dei luoghi. Ad esito positivo delle verifiche svolte la polizza/deposito sarà svincolata entro 30 giorni.
- b) L'Ente Parco si riserva la facoltà di esonerare dalla sottoscrizione della polizza fideiussoria o dal versamento del deposito cauzionale i richiedenti di cui all'art. 4 lett. b) nonché le richieste relative ad attività a basso impatto ambientale come lo svolgimento di riprese con troupe ridotta senza l'impiego di mezzi tecnici o che prevedano il solo utilizzo del drone oppure che siano svolte in località di basso pregio naturalistico.

Art. 6 Sanzioni

- a) Tutte le violazioni delle norme di cui alla presente disposizione saranno punite ai sensi della L. 394-91, della LR 29-97, nonché dell'art. 544 ter del c.p., salvo che la violazione non comporti sanzioni più gravi.

Allegati:

- Modello A Richiesta nulla osta per riprese cinematografiche, video, manifestazioni sportive, spettacoli ed eventi
- Modulo B Richiesta nulla osta per sorvolo a mezzo aereo a pilotaggio remoto (SAPR)
- Allegato 1 – Parametri per la valutazione importi per polizza fideiussoria